



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LINEE GUIDA DI FUNZIONAMENTO E DI CONDOTTA NEI LABORATORI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il *Regolamento per l'accesso e linee guida di funzionamento e di condotta nei laboratori dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico"*, emanato con Decreto rettorale prot. n. 3939 del 04/07/2016;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 42 del 07/10/2020, relativa all'approvazione delle modifiche del *Regolamento per l'accesso e linee guida di funzionamento e di condotta nei laboratori dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico"* (rep. n. 170 del 15/10/2020) fatto salvo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/A del 29/10/2020, concernente il parere favorevole alle modifiche del *Regolamento per l'accesso e linee guida di funzionamento e di condotta nei laboratori dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico"* (rep. n. 188 del 05/11/2020),

DECRETA

1. Sono emanate le modifiche al *Regolamento per l'accesso e linee guida di funzionamento e di condotta nei laboratori dell'Università degli studi di Roma "Foro Italico"*, il cui testo è allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sarà pubblicato sul sito web di Ateneo.

2. Il presente decreto entra in vigore con effetto immediato.

Roma, 19 novembre 2020

F.to
Prof. Attilio Parisi

MM

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LINEE GUIDA
DI FUNZIONAMENTO E DI CONDOTTA NEI LABORATORI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Premesse

Le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e definisce le linee guida di funzionamento e di condotta all'interno dei Laboratori dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico".

Art. 1 - Definizione dei Laboratori

1. I Laboratori dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" sono strutture caratterizzate dalla presenza di uno o più locali adeguatamente attrezzati con strumentazioni finalizzate a svolgere attività a carattere sperimentale e/o produttivo e/o biologico e/o sanitario.
2. Nei Laboratori si svolgono attività istituzionali di interesse per l'Ateneo e per i suoi Dipartimenti.
3. I Laboratori non hanno autonomia amministrativa ed hanno la finalità prioritaria di consentire lo svolgimento e di fornire un adeguato supporto alle attività dei docenti (professori ordinari, professori associati e ricercatori) che vi afferiscono e/o del personale con diritto di accesso.

Art. 2 - Istituzione e Gestione amministrativa dei Laboratori

1. L'azione istitutiva e l'attivazione di un Laboratorio competono al Senato Accademico, che formula specifica delibera in cui sono riportate: la denominazione del Laboratorio e il nome del Responsabile nominato dal Rettore.
2. L'assegnazione ai Laboratori di locali e/o di grandi attrezzature e strumentazioni compete al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Il Senato Accademico delibera l'afferenza dei Laboratori ai Dipartimenti.
4. Il Senato Accademico, su proposta del Direttore di Dipartimento di afferenza del docente proponente, delibera l'istituzione di un nuovo Laboratorio in funzione di specifiche esigenze strategiche di sviluppo e di espansione delle attività istituzionali, richiamate dalla missione e dalle linee programmatiche di Ateneo e/o del Dipartimento.
5. Il Senato può, in funzione di esigenze strategiche o per motivi di sicurezza decidere la chiusura e/o la sospensione delle attività di un Laboratorio.

6. Ai Dipartimenti competono azioni di gestione e controllo amministrativo delle attività di ricerca, formative e di terza missione dei Laboratori che ad essi afferiscono, con il fine di massimizzare la realizzazione e la qualità delle attività in capo ai Laboratori.
7. I Responsabili dei Laboratori sono tenuti a favorire le attività di ricerca, formative e di terza missione del personale afferente ai propri Laboratori, ove necessario pianificandone le attività.

Art. 3 – Afferenza e Accesso ai Laboratori

1. L'afferenza dei Docenti ad uno specifico Laboratorio non è obbligatoria.
2. Possono accedere ad ogni Laboratorio, per effettuare specifiche attività di ricerca, formative e/o di terza missione: a) i soggetti afferenti allo stesso, b) i soggetti autorizzati. In particolare:
 - a. Afferisce al Laboratorio il personale tecnico assegnato al Laboratorio stesso, ove presente;
 - b. Afferiscono i docenti (PO, PA, Ricercatori) che desiderino condividere le linee di ricerca del Laboratorio ovvero che si trovino nella necessità di utilizzare la strumentazione presente in quel laboratorio in modo stabile; successivamente il Responsabile comunica l'afferenza del docente al Direttore del proprio Dipartimento e al Rettore;
 - c. Per quanto disposto al punto precedente, il docente, previa motivata richiesta al Responsabile del Laboratorio, concorda con questi gli aspetti operativi della ricerca (quali tempistiche e turnazioni per l'utilizzazione delle strutture);
 - d. I Dottorandi e i titolari di Assegni di Ricerca afferiscono stabilmente al Laboratorio cui afferisce il loro supervisore o responsabile scientifico;
 - e. Possono accedere ed operare temporaneamente in un Laboratorio, per finalità di ricerca, formative e/o di terza missione, previa richiesta al Responsabile del Laboratorio e con la supervisione da parte di personale docente afferente al Laboratorio, anche docenti non afferenti, dottorandi e assegnisti di ricerca non afferenti, studenti e persone che facciano richiesta di frequenza volontaria;
 - f. Nel caso di dottorandi, assegnisti e studenti di cui al punto precedente, la richiesta di accesso dovrà essere sottoscritta dal docente che è responsabile dell'attività del richiedente;
 - g. Per quanto disposto ai precedenti punti e. e f., la richiesta di accesso dovrà essere accompagnata da una sintesi dalla quale si possano evincere la tipologia di attività da svolgere, l'autorizzazione del comitato etico e/o della Commissione CAR di Ateneo, le eventuali strumentazioni che si intendono utilizzare, la durata prevista del periodo di accesso e la eventuale copertura economica dei costi connessi alle attività di cui alla richiesta.

3. Nei Laboratori possono svolgere attività di ricerca anche ricercatori esterni, dopo aver presentato comunicazione scritta al Responsabile. L'accesso al personale esterno deve essere opportunamente regolamentato da contratti, convenzioni, collaborazioni di ricerca; eventuali altre condizioni che non rientrino in queste categorie dovranno essere singolarmente valutate dal Responsabile del Laboratorio, sentito, ove necessario, il Direttore del Dipartimento cui afferisce il Laboratorio.
4. Fatto salvo l'obbligo di rispettare le norme di sicurezza sul lavoro emanate dall'Ateneo, il personale esterno di cui al comma precedente dovrà essere fornito di adeguate coperture assicurative per infortunio e responsabilità civile terzi.
5. L'accesso ad un Laboratorio di soggetti esterni all'Ateneo è consentito unicamente in presenza di un docente o di personale afferente, assegnato e/o con diritto di accesso al Laboratorio e previa verifica da parte di questi ultimi della compatibilità con le attività in corso.
6. Il personale tecnico dell'Ateneo ed esterno ad esso può accedere ai Laboratori per gli interventi relativi alla sicurezza, installazione, gestione e manutenzione delle strumentazioni e degli impianti tecnici presenti, previa informazione al Responsabile del Laboratorio, fatte salve situazioni di emergenza.
7. Il personale autorizzato dal Responsabile del Laboratorio a ritirare in consegna le chiavi di accesso ad un Laboratorio è responsabile della custodia ed è tenuto a garantire la sicurezza del Laboratorio.
8. Ai fini di una pianificazione ottimale dell'uso degli strumenti presenti in Laboratorio, il personale afferente, o con diritto di accesso che effettua richieste di finanziamento per progetti di ricerca le cui attività richiedano in toto o in parte l'utilizzo del Laboratorio e delle sue attrezzature e/o strumentazioni, informa il Responsabile del Laboratorio e, qualora i finanziamenti fossero concessi, concorda gli aspetti operativi del progetto di ricerca.
9. L'accesso ad un Laboratorio presuppone la conoscenza e l'accettazione integrale del presente Regolamento, delle norme di sicurezza generali e delle eventuali norme di sicurezza specifiche del Laboratorio e dell'Ateneo.

Art. 4 – Nomina e compiti del Responsabile e responsabilità del personale afferente al Laboratorio

1. Il Responsabile del Laboratorio è nominato dal Rettore nella persona del docente strutturato che ha fatto richiesta di istituzione e di attivazione del Laboratorio.
2. L'incarico di cui al comma precedente dura per tre anni ed è rinnovabile.
3. Per quanto non disposto dai due precedenti commi, il Rettore nomina il Responsabile del Laboratorio privilegiando le competenze più rappresentative del Laboratorio stesso.
4. Il Responsabile del Laboratorio rappresenta il Laboratorio in tutte le occasioni e in tutti i consessi ove questa rappresentanza è richiesta o prevista.

5. Il Responsabile del Laboratorio ha il compito di custodire e gestire le apparecchiature ivi collocate richiedendo gli interventi di manutenzione e curando i rapporti con le ditte incaricate e/o fornitrici, unitamente al personale tecnico assegnato.
6. Il Responsabile di Laboratorio, sentiti gli afferenti, può effettuare richiesta all'Ateneo di grandi attrezzature.
7. Ove sia necessaria una pianificazione delle attività, il Responsabile del Laboratorio predispone tempistiche di accesso e registri di utilizzo della strumentazione in dotazione al Laboratorio. Nel caso di attrezzature acquistate su fondi di progetto, hanno carattere di priorità le attività correlate al progetto.
8. Il Responsabile di Laboratorio organizza, con il supporto del personale tecnico, la raccolta dei rifiuti speciali qualora presenti, classificandoli secondo i codici di legge, in attesa che detti rifiuti vengano affidata ad una ditta incaricata dello smaltimento.
9. I docenti afferenti ad un Laboratorio sono responsabili delle attività di ricerca che svolgono e del materiale (biologico e di consumo) introdotto/acquistato per la ricerca.
10. Ove il docente afferente dovesse spostare la propria attività di ricerca presso un altro Laboratorio dell'Ateneo, porterà con sé il materiale di cui è responsabile (salvo accordi fra i Laboratori coinvolti) Per quanto riguarda il materiale inventariabile, si veda all'art 5, commi 3 e 4.
11. Il Responsabile del Laboratorio ha la facoltà di sospendere con decorso immediato l'accesso a chi non rispetta il presente Regolamento dandone immediata e motivata comunicazione al Rettore ed al Direttore di Dipartimento, che possono avviare un'istruttoria di verifica.

Art. 5 - Strumentazioni e Software

1. Strumenti e software acquisiti da Docenti afferenti ad un Laboratorio sono collocati ed assegnati a tempo indeterminato al medesimo, fatto salvo quanto disposto nei successivi commi 4, 5 e 6.
2. Le strumentazioni acquistate nell'ambito di programmi di ricerca locali, nazionali o internazionali, sono destinate prioritariamente alle ricerche previste dai relativi progetti.
3. Compatibilmente con le modalità d'uso pattuite con l'ente finanziatore di cui al comma precedente, il titolare dei fondi con cui le strumentazioni sono state acquisite può mettere le stesse a disposizione anche ad altro personale afferente e/o con diritto di accesso al Laboratorio.
4. Attrezzature, strumentazione e/o software acquisiti con fondi assegnati amministrativamente ad un docente afferente al Laboratorio possono essere trasferiti ad altro Laboratorio nel caso in cui il docente di cui al presente comma decida di spostare la propria attività di ricerca presso altro Laboratorio d'Ateneo.
5. Il trasferimento di cui al comma precedente è obbligatorio quando la strumentazione è necessaria per proseguire o per portare a termine le ricerche del docente.

6. Nel caso di progetti di ricerca completati e, in particolare, nel caso in cui le attrezzature oggetto del trasferimento di cui ai precedenti commi 4 e 5 siano condivise con altri docenti (vedi precedente comma 3), il docente che ne ha richiesto il trasferimento renderà disponibile tali attrezzature nel nuovo Laboratorio a coloro che ne hanno necessità.
7. Qualunque intervento sia nell'hardware che nel software della strumentazione acquisita da un docente tramite fondi di cui è titolare deve essere autorizzata dallo stesso docente.
8. È fatto obbligo a chi utilizza le strumentazioni segnalare al Responsabile del Laboratorio e al personale tecnico interessato eventuali guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature; sarà obbligo astenersi dall'utilizzo fino a che la natura e l'entità del malfunzionamento non saranno state accertate.
9. È vietato intervenire in qualunque modo sia sulla parte hardware che software delle strumentazioni presenti senza comunicarlo e/o concordarlo con il Responsabile del Laboratorio ovvero con il responsabile della strumentazione (vedi precedente comma 7). Ove necessario si ricorrerà al supporto di un tecnico informatico di Ateneo o di un esperto.
10. Tutto il personale che afferisce, ha accesso e/o utilizza un Laboratorio è tenuto a preservarne l'ordine e la pulizia. Le attrezzature non possono essere spostate senza informare il Responsabile del Laboratorio.
11. Le apparecchiature vanno utilizzate rispettando sempre norme e criteri di sicurezza.

Art. 6 – Utilizzo delle attrezzature e della strumentazione del Laboratorio

1. L'uso delle strumentazioni e software presenti in un Laboratorio è consentito solo per le finalità istituzionali dell'Ateneo e/o del Dipartimento.
2. Il personale afferente o assegnato al Laboratorio è tenuto a comunicare le corrette procedure da adottare per l'utilizzo delle attrezzature e della strumentazione del Laboratorio, comprensive degli aspetti concernenti la sicurezza e la tutela delle persone presenti nel Laboratorio.
3. Ove si presentasse la necessità, il personale afferente o assegnato al Laboratorio, nei modi che ritiene più opportuni e sentito il Responsabile del Laboratorio, organizza attività di "training" o di formazione rivolte al personale che deve utilizzare le attrezzature e la strumentazione del Laboratorio, anche in relazione alla complessità delle attività programmate e alla disponibilità di un riconosciuto esperto locale che faccia da "trainer".

Art. 7 - Norme di Sicurezza

1. Nel rispetto del ruolo e delle competenze del Responsabile di Ateneo per la Sicurezza, chiunque operi in un Laboratorio è tenuto a informare il Responsabile del Laboratorio su:

- a. entrata e uscita dal Laboratorio di strumentazioni, materiali o altro e/o di spostamenti interni degli stessi;
 - b. eventuali incidenti occorsi, anche se di piccola entità;
 - c. eventuali esigenze di accesso al Laboratorio di personale che non fosse stato preventivamente concordato (vedi art. 3).
2. Ai fini dell'applicazione degli aspetti riguardanti la sicurezza del presente Regolamento, si applica quanto previsto nella normativa vigente e nei regolamenti di Ateneo.
3. Il presente Regolamento disciplina le linee generali di comportamento e non sostituisce la conoscenza delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro, le informazioni sulla sicurezza che il preposto è tenuto a fornire nell'ambito delle rispettive linee di ricerca di competenza, né la lettura e comprensione dei manuali d'uso delle apparecchiature eventualmente utilizzate.
4. Tutto il personale afferente e/o autorizzato all'accesso a un Laboratorio e operante in esso è in ogni caso tenuto a:
- a. adottare un abbigliamento adeguato anche a ridurre al minimo i rischi collegati alle attrezzature e strumentazioni in uso (camici, tute, ecc.);
 - b. conoscere i rischi correlati alle attività che svolge, previa acquisizione di adeguata formazione;
 - c. utilizzare secondo le istruzioni ricevute le strumentazioni, gli utensili e le altre attrezzature di lavoro;
 - d. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
 - e. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione..

Art. 8 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni di legge, alle fonti statutarie e regolamentari di Ateneo, nonché alla disciplina di dettaglio che ogni Laboratorio dotato di prerogative specifiche ed esclusive correlate alla natura e alla qualità delle attività svolte dovrà adottare.